



STAGIONE SPORTIVA 2024 / 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 22 LUGLIO 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA FIGC inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico del Sig. Giuseppe Antonio Nizzari e della società A.S.D. SPORT PALMI;

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A FIGC inerente l'approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A FIGC inerente l'approvazione delle modifiche al testo dei Principi Informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri;

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A FIGC inerente i testi del "Regolamento per l'elezione dei Delegati dei Calciatori e Calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee F.I.G.C." e del "Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici";

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A FIGC inerente i testi del "Regolamento elettorale per l'elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all'Assemblea Federale in rappresentanza dei tecnici e del "Regolamento elettorale per le elezioni dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei tecnici";

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A FIGC inerente il testo delle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti";

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A FIGC inerente la modifica dell'art. 3 dell'art. 7 del Regolamento della Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare;

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A FIGC inerente la modifica dell'art. 16, comma 4, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico;

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A FIGC inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva con allegato il "Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva";

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A FIGC inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A FIGC inerente la modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A FIGC inerente il posticipo al 20 agosto 2024 del termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento e la proroga al 31 agosto 2024 del termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo;

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A FIGC inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A FIGC inerente la modifica all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/A FIGC inerente la revoca dell'affiliazione alla società Reggina 1914 s.r.l.;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 41 inerente l'Accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIC (stagione sportiva 2024/2025);

COMUNICATO UFFICIALE N. 43 inerente il Protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC - Stagione Sportiva 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 44 inerente l' Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024-2025;

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI, e della società A.S.D. SPORT PALMI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE ANTONIO NIZZARI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 15 e 16 maggio 2024, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento;

A.S.D. SPORT PALMI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Antonio NIZZARI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI e dal Sig. Massimo MANRICOLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORT PALMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORT PALMI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

FT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART. 1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART. 2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART. 3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.

4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:

a) per la carica di Presidente delle Leghe Professionistiche, la percentuale di designazione non potrà superare il 10% degli aventi diritto al voto;

b) per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la percentuale di designazione non potrà superare il 10% dei designanti;

c) per le altre cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi;

d) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

e) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART. 4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART. 5

Funzioni della Assemblea

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART. 6

Quorum e Maggioranze assembleari

1. Le assemblee delle Leghe Professionistiche, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle aventi diritto di voto.

2. Il quorum deliberativo per le assemblee delle Leghe Professionistiche è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 delle aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 delle aventi diritto al voto, per la modifica della sede, della denominazione e del logo della Lega e per la modifica della denominazione dei campionati. Le stesse maggioranze saranno consentite per le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.

d) consentite dal comma 3 per la elezione delle cariche elettive nelle Leghe professionistiche fino a venti associate.

3. Nelle Leghe professionistiche con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, può essere prevista per le prime due assemblee elettive la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso di tali assemblee, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

5. Il quorum deliberativo per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 degli aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 degli aventi diritto al voto, per la modifica della sede e della denominazione della Lega.

ART. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART. 8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART. 9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due.
3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.
5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
 - a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
 - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART. 13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Resta consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B la possibilità di eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore delegato/Consigliere delegato, il Comitato Esecutivo, avendo acquisito tale assetto organizzativo nel dicembre 2019, in vigenza dei precedenti principi informativi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASIELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale N. 249/A del 14 giugno 2024;
- vista la richiesta pervenuta dall'A.I.A.;
- ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al testo dei *“Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”*;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al testo dei *“Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”* secondo il testo allegato *sub A*).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI

DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Premessa

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciatati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

Art. 1 Principi generali

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali, nonché dei delegati assembleari;
- e) l'elezione separata da quella del Presidente, di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) idonee procedure elettorali atte a garantire che almeno un terzo dei componenti elettivi del Comitato Nazionale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti dello stesso;
- h) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- i) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- j) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;
- k) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;
- l) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- m) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- n) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- o) la durata di: i) due anni per le nomine dei responsabili degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali (CRA e CPA), e comunque la cessazione dalla carica con il termine della seconda stagione sportiva o al 31 dicembre del secondo anno per gli organi tecnici del Beach Soccer; ii)

la durata di un anno per le nomine dei componenti degli organi tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva o al 31 dicembre per gli organi tecnici del Beach Soccer;

- p) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- q) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- r) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;
- s) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC;
- t) l'incompatibilità con una carica AIA elettiva o di nomina di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC e/o alle componenti federali.
- u) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC e/o, per gli arbitri impiegati in ambito professionistico, con tesserati professionisti della FIGC.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. I regolamenti dell'AIA, per la loro efficacia, devono ottenere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto federale, l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.

Art. 4 Assemblea Nazionale, Presidente Nazionale e Comitato Nazionale

1. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di elezione del Presidente e dei componenti del Comitato Nazionale dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.
2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.
3. Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da dodici mesi, dai Presidenti di Sezione, dai delegati assembleari da prevedere in numero adeguato a garantire la massima rappresentatività di tutti gli associati AIA in numero non inferiore a novecento elettori e, comunque, non superiore ad un totale di mille elettori.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione dei delegati assembleari da parte di tutti gli arbitri maggiorenni in regola con il tesseramento al momento dell'elezione, con votazione dedicata da effettuarsi, su base regionale o macroregionale, in un momento antecedente e separato da quello in cui si svolgono le assemblee elettive sezionali.
6. Il Presidente di sezione inquadrato in un organo tecnico nazionale non può esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Generale elettiva. In tal caso, l'elezione del delegato che dovrà esercitare il diritto di voto in luogo del Presidente di Sezione si svolge immediatamente dopo l'elezione di quest'ultimo.
7. I delegati non possono assumere alcun incarico in ambito regionale o nazionale per le due stagioni

sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale elettiva.

8. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e ad un documento sulle linee programmatiche e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere depositate presso la Segreteria dell'AIA, almeno **20** giorni prima della assemblea.
9. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e al documento sulle linee programmatiche, e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere pubblicate sul sito dell'AIA e sul sito della FIGC almeno **10** giorni prima dell'Assemblea.
10. La candidatura alla carica di Presidente dell'AIA e di componente del Comitato Nazionale è libera, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA. La candidatura non può essere presentata per più di una carica.
11. L'assemblea generale elettiva della AIA deve essere convocata almeno **trenta** giorni prima del suo svolgimento.
12. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che l'Assemblea Generale Elettiva e le Assemblee elettive dei delegati assembleari possano svolgersi in presenza o in modalità on line.
13. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vicepresidente Vicario, che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.
14. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, l'assemblea generale elettiva sia convocata entro 90 giorni, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.
15. Il Comitato Nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
16. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vicepresidente Vicario, non più di quattro associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
In tal caso, è prevista una unica votazione a scrutinio segreto per il candidato Presidente e i candidati a componente del Comitato Nazionale, di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario, inseriti nella lista collegata.
17. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale, di cui almeno uno per ciascuna macroregione, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.
18. **I regolamenti dell'AIA possono prevedere, oltre al Vicepresidente Vicario, la elezione di un secondo Vicepresidente, fermo restando il numero massimo di componenti del Comitato Nazionale previsto dai precedenti commi 16 e 17.**
19. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.
20. In caso di candidatura a Presidente o componente del Comitato Nazionale successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal Dlgs 23 luglio 1999 n. 242 e ss. mm.
21. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale.
22. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidente dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, (o dai loro Vicepresidenti in caso di impedimento), dal Responsabile ed eventualmente i componenti della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Il Presidente eletto uscente dell'AIA può essere invitato.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti sezionali, i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano facciano parte della Consulta Regionale o della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6 Presidente Regionale, Presidente delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Comitato Regionale e Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano siano nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.
2. Il Vicepresidente, i componenti e i referenti regionali o provinciali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale.

Art. 7 Sezioni

1. Le Sezioni AIA, quali associazioni di diritto privato non riconosciute, operano in conformità alla legge dello Stato, alle disposizioni del CONI, alle Norme federali ed ai Regolamenti dell'AIA.
2. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente di Sezione su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata. Il Presidente Sezionale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e dura in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
3. Il Presidente di Sezione è eletto direttamente da tutti gli associati AIA maggiorenni, appartenenti alla Sezione, in regola con il tesseramento alla data di celebrazione dell'Assemblea.
4. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Sezionale in maniera tale da favorire la presentazione di un largo numero di candidature, ferma restando l'appartenenza alla Sezione per la quale si presenta la candidatura e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA.
5. I regolamenti dell'AIA disciplinano i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che le Assemblee Elettive sezionali possono svolgersi in presenza o in modalità on line.
7. I componenti del Consiglio direttivo della Sezione sono nominati dal Presidente Sezionale. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a favorire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di componenti di genere diverso da quello della maggioranza.
8. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

Art. 8 Organi tecnici

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.
2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la qualifica di Video Match Official (VMO).
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

Art. 9 Garanzie etiche e procedure

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
4. L'AIA deve predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale un codice etico.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il regolamento dell'AIA, il Regolamento elettivo della Assemblea Generale e il Regolamento Elettivo Sezionale devono essere adeguati ai presenti Principi entro e non oltre il 31 luglio 2024 ed entreranno in vigore il giorno successivo alla approvazione del Consiglio Federale, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 2. L'AIA dovrà procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessario indire l'Assemblea generale elettiva c/o le Assemblee sezionali elettive prima del 31 luglio 2024.
2. L'adeguamento dei Regolamenti dell'AIA a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera o) deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dei presenti Principi Informatori.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Si pubblicano in allegato i testi del “Regolamento per l’elezione dei Delegati dei Calciatori e Calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee F.I.G.C.” e del “Regolamento per l’elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici”, approvati dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI CALCIATORI E CALCIATRICI
E DEI LORO SUPPLENTI
PER LE ASSEMBLEE F.I.G.C.**

INDICE

- ART. 1 – Avere diritto al voto
- ART. 2 – Delegati e Supplenti
- ART. 3 – Requisiti di eleggibilità
- ART. 4 – Incompatibilità
- ART. 5 – Decadenze e subentri
- ART. 6 – Candidature
- ART. 7 – Schede per le votazioni
- ART. 8 – Sedi delle votazioni
- ART. 9 – Calendario e orari delle votazioni
- ART. 10 – Commissioni elettorali
- ART. 11 – Procedure elettorali
- ART. 12 – Spoglio elettorale
- ART. 13 – Comitato garanti
- ART. 14 – Proclamazione degli eletti

ART. 1 – AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli atleti che, al momento della votazione, siano in attività e tesserati come calciatrici/calciatori nella FIGC ed abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 2 – DELEGATI E SUPPLENTI

Devono essere eletti complessivamente 52 Delegati, di cui:

- 16 in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- 16 in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- 16 in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 4 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Devono, altresì essere eletti complessivamente 21 supplenti di cui:

- 6 in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- 6 in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- 6 in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 3 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Risultano eletti per ciascuna delle quattro “categorie”, coloro che, in base ai voti riportati, si siano classificati:

Serie A e B:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 22° posto = Supplente
Lega Pro:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 22° posto = Supplente
Dilettanti e Calcio a cinque:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 22° posto = Supplente
Calcio Femminile:	dal 1° al 4° posto = Delegata
	dal 5° al 7° posto = Supplente

I Delegati rappresentano le calciatrici e i calciatori a tutte le Assemblee della FIGC nel quadriennio olimpico per il quale sono eletti.

I Supplenti, nell'ordine di elezione e categoria per categoria sostituiscono i Delegati nel caso che questi ultimi, per qualsiasi ragione, non possano partecipare ad una o più Assemblee.

ART. 3 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Alla carica di Delegato in rappresentanza delle calciatrici e dei calciatori, possono essere eletti calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali ed incarichi di collaboratore o di allenatore in società affiliate alla FIGC
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive
- d) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

ART. 5 – DECADENZE E SUBENTRI

La decadenza dalla carica e la relativa sostituzione dei delegati sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto federale.

ART. 6 – CANDIDATURE

Le candidature devono essere depositate presso la segreteria dell'AIC entro il termine che verrà comunicato tramite inserzione sui più diffusi quotidiani sportivi.

Le candidature possono essere presentate:

- a) da almeno 10 aventi diritto al voto che intendano presentare propri candidati, fino ad un massimo di tre, per la stessa categoria di calciatori di cui essi fanno parte
- b) dal presidente dell'AIC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Le candidature alla carica di Delegato in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, con indicazione di uno degli *status* di appartenenza di cui all'art.2. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale e la candidata/il candidato potrà presentarsi la categoria professionistica o dilettantistica purchè sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

A tutte le candidature viene data pubblicità tramite inserzioni sui più diffusi quotidiani sportivi, dopo la scadenza dei termini per la loro presentazione.

ART. 7 – SCHEDE PER LE VOTAZIONI

Per ciascuna delle quattro "categorie" di candidati (Serie A e B; Lega Pro; Dilettanti e Calcio a cinque; Calcio femminile) viene predisposta una scheda recante l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati e l'eventuale indicazione, per ciascuno di essi, di squadra, campionato e girone di appartenenza nella

stagione in corso, se si tratta di calciatore/calciatrice in attività.

Il voto viene espresso apponendo una croce sul nome dei candidati prescelti.

Il numero di preferenze espresse non può superare quello dei Delegati e Supplenti da eleggere nella rispettiva categoria.

ART. 8 - SEDI DELLE VOTAZIONI

Al fine di favorire l'accesso degli elettori alle operazioni di voto, queste ultime hanno luogo presso le sedi, i campi di allenamento c/o ritiro delle squadre nonché in altre sedi periferiche opportunamente dislocate e facilmente raggiungibili con ogni mezzo di trasporto individuate dal Consiglio Direttivo dell'AIC.

ART. 9 – CALENDARIO E ORARI DELLE VOTAZIONI

Delle date, orari e luoghi presso i seggi fissi in cui si svolgeranno le votazioni sarà data tempestiva comunicazione tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi.

Gli aventi diritto possono votare presso qualunque seggio fisso, a prescindere dal luogo di propria residenza e dalla sede della società o associazione per cui sono tesserati.

Le votazioni presso seggi diversi, quali le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono in giornate che saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di AIC.

Tutte le votazioni presso i seggi fissi si svolgono ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 19 delle giornate indicate.

ART. 10 – COMMISSIONI ELETTORALI

La raccolta dei voti presso le sedi, i campi di allenamento c/o ritiro delle squadre viene effettuata da una Commissione elettorale composta da una persona, nominata dall'AIC, che la presiede e dal rappresentante AIC della squadra. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

In ognuno dei seggi periferici è presente una Commissione elettorale composta da un Presidente e un componente nominati dall'AIC. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

ART. 11 – PROCEDURE ELETTORALI

La Commissione elettorale deve:

- a) accertare l'identità dell'elettore, la sua maggiore età, la sussistenza del suo tesseramento in atto come calciatore per Società o associazioni affiliate alla FIGC nella stagione in corso
- b) controllare che il calciatore non abbia già votato in altra sede
- c) registrare i dati dell'elettore

d) consegnare all'avente diritto la scheda di voto firmata dal Presidente o da un altro componente

e) dopo la votazione, ritirare la scheda e inserirla nell'apposita busta

f) redigere verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali.

Alla chiusura del seggio, si procede alla chiusura e al sigillo delle buste che, successivamente, vengono trasferite alla sede AIC a Vicenza.

Le votazioni presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono con modalità analoghe, nei limiti determinati dalla diversa situazione logistica.

ART. 12 – SPOGLIO ELETTORALE

Tutte le buste sigillate, provenienti sia dalle sedi periferiche di seggio elettorale, sia dalle sedi, dai campi di allenamento e/o di ritiro delle squadre visitate, vengono depositate presso la sede della AIC a Vicenza.

Nella giornata indicata tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi, alla presenza di un notaio, viene effettuato, da una Commissione composta dal Segretario dell'AIC, che la presiede, e da altri due membri nominati dall'AIC, lo spoglio dei voti e redatto un verbale recante l'elenco dei candidati con i voti rispettivamente riportati e si procede, quindi, alla constatazione dei risultati elettorali, con la formazione di un elenco degli eletti come Delegati e come Supplenti.

Detto elenco viene pubblicato entro sette giorni sui più diffusi quotidiani sportivi.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 13 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente dell'AIC senza indugio, subito dopo la scadenza del termine per le eventuali contestazioni se queste non vi sono state ovvero subito dopo la decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, in caso di contestazioni.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI

INDICE

ART. 1 – Elettorato attivo
ART. 2 – Requisiti di eleggibilità
ART. 3 – Incompatibilità
ART. 4 – Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali
ART. 5 – Candidature
ART. 6 – Votazioni
ART. 7 – Durata delle cariche
ART. 8 – Decadenze e subentri

ART. 1 – ELETTORATO ATTIVO

I Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro, previsto dallo Statuto FIGC, dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti dell'Assemblea federale.

In ottemperanza allo Statuto della FIGC è garantita la presenza, tra i Consiglieri federali, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

ART. 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici, possono essere eletti i calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici, fermo quanto previsto dallo Statuto FIGC, è altresì incompatibile con:

- a) posizioni di controllo in una società sportiva
- b) cariche consiliari o dirigenziali ed incarichi di collaboratore o allenatore professionista in società affiliate alla FIGC ed attività lavorative nelle stesse, esclusa quella di calciatore
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe ed attività lavorative nelle stesse
- d) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive ed attività lavorative nelle stesse
- e) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale in attività.

ART. 4 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO PER IL QUALE SONO ELETTI

L'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali viene convocata dalla FIGC secondo quanto disposto dallo Statuto federale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle Delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto al voto.

ART. 5 – CANDIDATURE

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati. Ciascun delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due calciatrici/calciatori dilettanti
- di due calciatrici/calciatori professionisti

Le candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale, con indicazione dello *status* dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purchè sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

ART. 6 – VOTAZIONI

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 7 – DURATA DELLE CARICHE

I Consiglieri federali in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

ART. 8 – DECADENZE E SUBENTRI

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale, subentrerà il primo dei non eletti nella votazione di riferimento, fatto salvo il rispetto dei limiti minimi previsti per la rappresentanza delle singole categorie (professionistica/dilettantistica) e per la rappresentanza del genere diverso da quello della maggioranza.

In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, si procede come segue:

1) la Segreteria della AIC., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti i delegati, con invito a designare, a gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita l'AIC a convocare l'assemblea elettiva e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 5 secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Si pubblicano in allegato i testi del “Regolamento elettorale per l’elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea federale in rappresentanza dei tecnici” e del “Regolamento elettorale per le elezioni dei Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici”, approvati dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE ALLENATRICI E DEGLI ALLENATORI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

ART. 1 – ELEZIONI DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE DEI TECNICI

Al fine di procedere all'elezione dei 26 delegati dei tecnici all'Assemblea federale, l'AIAC, come Associazione di categoria, assume mandato di provvedere alle relative incombenze organizzative secondo le disposizioni del presente regolamento elettorale nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e delle altre Norme di indirizzo del CONI e della FIGC.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

L'AIAC assicura con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e all'effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti e non iscritte alla Associazione stessa (art. 11 punto 5 Statuto).

La convocazione per l'elezione dei Delegati Assembleari, su iniziativa del Presidente dell'AIAC, avverrà, mediante inserzione sul sito internet www.assoallenatori.it e per pubblici proclami su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale.

L'elezione dei delegati per l'assemblea federale avverrà mediante la costituzione di Collegi elettorali individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC in relazione al numero complessivo dei tecnici aventi diritto di voto.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di voto tutti i tecnici abilitati dalla FIGC ed iscritti nei ruoli del Settore Tecnico in regola, al momento del voto, con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sono eleggibili quali delegati assembleari gli allenatori e le allenatrici di calcio di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in qualsiasi categoria (art. 11 punto 3 dello Statuto). Per quanto riguarda gli altri requisiti e le incompatibilità si applica l'art. 29 dello Statuto Federale.

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali in società affiliate alla FIGC;
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe;
- c) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

I requisiti dovranno essere attestati con autocertificazione.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea federale da parte di uno o più delegati professionisti, è consentita la loro sostituzione con i primi dei non eletti per tale categoria.

Per quanto riguarda i delegati dilettanti si procederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti del Collegio elettorale del sostituto.

ART. 4 – CANDIDATI

Le candidature a delegato assembleare dovranno pervenire alla Segreteria dell'AIAC entro i termini fissati nella convocazione e comunque non oltre 5 giorni dalla data fissata per la votazione.

Una Commissione elettorale nazionale, composta dal presidente (o membro) del Collegio dei Proibiviri AIAC, che ne assume la presidenza, da un consigliere AIAC e dal presidente (o membro) del Collegio dei Revisori dei Conti, procederà all'accertamento dei requisiti.

Le candidature possono essere presentate da:

- a) almeno 20 firmatari per gli allenatori dilettanti, o 10 firmatari per gli allenatori professionisti aventi diritto di voto e appartenenti alla stessa categoria (professionisti o dilettanti) del candidato o
- b) dal presidente dell'AIAC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Coloro che risulteranno candidati andranno a costituire una lista nazionale unica per i professionisti o liste regionali (o per accorpamento di Regioni, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC) per i dilettanti.

ART. 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

In ogni sede di votazione per l'elezione dei delegati assembleari dovrà essere insediata una Commissione elettorale provinciale composta da un Presidente (il presidente del gruppo provinciale o chi da lui indicato) e da due allenatori o allenatrici, uno dei quali anche non associato all'AIAC.

I componenti della Commissione non potranno far parte delle Liste elettorali.

Nel caso in cui non fosse costituito il Gruppo provinciale AIAC, il Presidente Regionale provvederà direttamente alla nomina dei componenti della Commissione, composta da un Presidente e da due allenatori o allenatrici, uno dei

quali anche non associato AIAC.

La FIGC è invitata a delegare un proprio rappresentante che potrà presenziare ai lavori della Commissione, in ogni loro fase.

Le operazioni di voto verranno espletate tramite cabine digitali dotate di tablet. Il tablet verrà attivato all'avente diritto attraverso un sistema di accesso OTP.

La Commissione dovrà:

- acquisire l'elenco dei tecnici, professionisti e dilettanti, aventi diritto al voto secondo dati, forniti dal Settore Tecnico della FIGC;
- accertare l'identità dei votanti;
- attivare all'avente diritto la cabina di voto digitale attraverso la modalità di accesso OTP;
- redigere il verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali e trasmettere lo stesso alla Segreteria Nazionale AIAC a mezzo e-mail (segreteria.generale@assoallenatori.it).

I seggi resteranno aperti, dalle ore 9:00 alle ore 22:00 della giornata indicata nella convocazione.

Presso la sede nazionale AIAC è insediata la Commissione Elettorale Nazionale, composta come indicato all'art. 4 2° comma. La Commissione riunita, alla presenza di un notaio, procederà alle operazioni di ricevimento, spoglio e aggregazione dei risultati elettorali, redazione del verbale e proclamazione degli eletti.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO

Per procedere all'accertamento del diritto di voto, la Commissione provinciale dovrà richiedere all'elettore l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

L'esercizio del diritto di voto è consentito per gli allenatori e allenatrici dilettanti nella provincia di residenza e per le allenatrici e gli allenatori professionisti e per i preparatori atletici in una qualsiasi delle sedi previste, indipendentemente dal luogo di residenza dell'allenatore.

ART. 7 – VOTAZIONE

Ogni elettore professionista avrà diritto di esprimere un massimo di nove preferenze e potrà esercitare il diritto di voto in qualsiasi sede del territorio nazionale. Gli elettori dilettanti avranno diritto di esprimere preferenze pari a due terzi dei delegati da eleggere sulla lista del proprio collegio elettorale.

I tecnici eleggeranno i delegati (50% professionisti, 50% dilettanti) appartenenti alla propria categoria. Per questo verrà predisposta una lista diversa per ciascuna delle due categorie, con l'elenco dei rispettivi candidati, e l'indicazione, per i candidati dilettanti, della provincia di residenza.

Le cariche di Delegato assembleare e di Consigliere Federale sono incompatibili: qualora un Delegato sia eletto Consigliere deve esercitare l'opzione, e nella carica risultata vacante subentrerà il primo dei non eletti nella lista (nazionale o regionale), dilettanti o professionisti alla quale apparteneva il delegato dimissionario/a. Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Disciplinare - nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Disciplinare - è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 8 – DURATA DELLE CARICHE

I Delegati per l'Assemblea risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

Le situazioni di incompatibilità e di perdita dei requisiti funzionali previsti dallo Statuto Federale e dal presente regolamento per la elezione a delegato assembleare, nonché la decadenza dalla carica e la relativa sostituzione sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto Federale.

ART. 9 – COLLABORAZIONE CON FIGC E LEGHE

Il Settore Tecnico della FIGC metterà a disposizione delle Commissioni elettorali gli elenchi aggiornati dei tecnici iscritti all'Albo e quant'altro sia richiesto dall'AIAC per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Le Leghe (in particolare la LND) collaboreranno mettendo a disposizione dell'AIAC le proprie sedi provinciali e le proprie reti telematiche.

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

ART. 1 – ELETTORATO ATTIVO

I Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici vengono eletti nel numero di due, previsto dallo Statuto FIGC, dai Delegati dei tecnici.

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della FIGC è garantita la presenza, tra i Consiglieri federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

ART. 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, possono essere eletti gli allenatori e le allenatrici che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, fermo quanto previsto dallo Statuto FIGC, è altresì incompatibile con:

- a) posizioni di controllo in una società sportiva;
- b) cariche consiliari o dirigenziali ed incarichi di collaboratore o calciatore professionista in società affiliate alla FIGC ed attività lavorative nelle stesse, esclusa quella di allenatore;
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe ed attività lavorative nelle stesse;
- d) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive ed attività lavorative nelle stesse;
- e) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale in attività.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

L'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici viene convocata dalla FIGC secondo quanto disposto dallo Statuto federale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto al voto.

ART. 5 – CANDIDATURE

All'elezione dei Consiglieri Federali, fermo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, possono candidarsi: coloro la cui candidatura è supportata da 2 firmatari tra i delegati assembleari appartenenti alla propria categoria. Ciascun delegato non può supportare più di una candidatura.

La candidatura a Consigliere federale deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, utilizzando il modello allo stesso allegato.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei professionisti ed una per candidati in rappresentanza dei dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

ART. 6 – VOTAZIONI

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri federali della propria categoria (professionisti e dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate, a scrutinio segreto, in due successive tornate, nel modo seguente:

1° elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei dilettanti. Per la elezione di cui al presente comma, i delegati dilettanti possono esprimere al massimo 1 preferenza.

II° elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei professionisti.

Per l'elezione di cui al presente comma, i delegati professionisti possono esprimere al massimo 1 preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere federale di genere maschile ed un Consigliere federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

ART. 7 - DURATA DELLE CARICIE

I Consiglieri federali risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

ART. 8 - DECADENZE E SUBENTRI

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere federale, subentrerà il primo dei non eletti - dello stesso genere e dello stesso status - nella votazione di riferimento. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, si procede come segue:

- 1) la Segreteria dell'AIAC, entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti i delegati, con invito a designare, mediante delibera gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita l'AIAC a convocare l'assemblea elettiva e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 5, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale.

Il Consigliere federale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASIELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Si pubblica in allegato il testo delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, approvato dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti **alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO**, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e **deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.**

b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno **la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.**

La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e **dal Regolamento** della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, **diversi dal componente di diritto**, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti **alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.**

L'Assemblea, **fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge**, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un

terzo delle Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
- il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale;
- il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D.:

- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari;
- prende atto, **su indicazione della Presidenza dell'Assemblea**, della comunicazione **delle Divisioni Calcio Femminile** per il Delegato eletto in tale ambito;
- elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.:
 - 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale;
 - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
 - 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
 - 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;

L'Assemblea della L.N.D. designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal

Presidente della L.N.D.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale -- sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Art. 5 – Convocazione

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, **deve tenersi** prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.

Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- **i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.**

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;

4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque

- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile

- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.

I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. **Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.**

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.

b) Le Assemblee dei Comitati designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto

salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:

- a) **Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti**: designazione **assembleare** da parte di **2** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b) **Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di **almeno 3 e al massimo 7** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- c) **Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di **almeno uno e al massimo 2** tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) **Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D.**, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione **assembleare** da parte di **uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza**;
- e) **Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di **2** tra i Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, **Divisioni Calcio Femminile**;
- f) **Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di **almeno 3 e al massimo 7** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Presidente della L.N.D. e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), **ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.**

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

g) **Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque**: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

h) **Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio**

a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile o alla Divisione Calcio a Cinque:

- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

o) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblies del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui **alla lettera l)** della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma,

può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature **alle cariche elettive** devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la **Segreteria** dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei **Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, **comprehensive delle** preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze **per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico**, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. **Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.**

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è **tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di

candidato.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. **Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico.**

Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

a) Elezione del Presidente della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato **la maggioranza dei voti validamente espressi** dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti **validamente espressi**. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver **la maggioranza dei voti validamente espressi** dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti **validamente espressi**. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti **validamente espressi** dai Delegati Assembleari **presenti** e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e **delle Divisioni Calcio Femminile.**

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti **validamente espressi** tra i Delegati Assembleari **della LND** dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari **della LND** partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato **la maggioranza dei voti validamente espressi** dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti **validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee.** Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso

di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti **validamente** espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive **aventi diritto al voto, presenti in Assemblea**.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti **validamente** espressi **nelle relative Assemblee** e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari Effettivi e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.

Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

**Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area
della L.N.D.**

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.
- 2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.
- 3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui parteciperanno con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non parteciperanno alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali

A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, **fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza.** In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, **fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza.** In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;
- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;
- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.

III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.

IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 3 e l'art. 7 del Regolamento della Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- di modificare l'art. 3 e l'art. 7 del Regolamento della Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

Art. 1 – La Divisione Serie B Femminile

1. La Divisione Serie B Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie B femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Alla Divisione Serie B femminile è demandata l'organizzazione del Campionato di Serie B femminile e del Campionato Primavera 2.

Art. 2 – Le Società

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società della Serie B Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano al Campionato di Serie B femminile, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:
 - 1) l'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo di propria competenza;
 - 2) l'elezione del delegato assembleare e del delegato assembleare supplente in rappresentanza delle società appartenenti **alla Divisione Serie B Femminile non associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché delle società della Divisione Serie A Femminile Professionistica non associate alle predette Leghe**, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND;
 - 3) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le Società della Serie B femminile;
 - 4) adottare ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

- b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto.

Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società **aventi diritto di voto**.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica c/o cartacca.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare e del Delegato assembleare supplente, partecipano all'Assemblea, **con diritto di voto, le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile non associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché le società della Divisione Serie A Femminile Professionistica non associate alle predette Leghe.**

Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello

nazionale - sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri: quattro sono eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e tre sono eletti dall'Assemblea delle società di Serie B.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Segretario della Divisione.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione delle competizioni ad esso demandate e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C.. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Segretario della Divisione.
8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.
3. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.
4. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
5. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).
6. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il raggiungimento di due terzi (2/3) dei voti favorevoli delle società aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società di Serie B elegge i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 3 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.
Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.
Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le elezioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di

incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade al venir meno della maggioranza dei componenti, salvo che non si debba procedere a sostituzione per cessazione della appartenenza alla Divisione della società o per cessazione del rapporto con detta società. Il Consiglio Direttivo decade altresì per dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione. L'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo deve tenersi entro 60 giorni dalla decadenza.

In caso di esito infruttuoso della Assemblea Elettiva, il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario. Il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario anche per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento.

Art. 7 – Il Delegato Assembleare

1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare ovvero Delegato Assembleare Supplente deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società **appartenente alla Divisione Serie B Femminile non associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico o di società appartenente alla Divisione Serie A Femminile Professionistica non associata alle predette Leghe.**

La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali.

2. In sede Assembleare, le società aventi diritto di voto, possono esprimere al massimo una preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.

Il secondo in ordine di graduatoria sarà eletto come Delegato Supplente.

3. La perdita della qualifica di Dirigente di società di **cui al comma 1** o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti al Campionato di Serie B femminile, ovvero il mutamento dello status **di non associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega**

Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.
3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 9 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta da un Segretario, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Segretario cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento avrà efficacia fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Federale e comunque non oltre il 30 giugno 2027.
2. Il Consiglio federale, senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025, elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza.

All'esito della elezione di cui al comma 2, l'Assemblea delle società di Serie B deve essere convocata senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025 per eleggere i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti.
3. Dal 1° luglio 2024 e sino alla ricostituzione degli organi operano in prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Si pubblica in allegato il testo della modifica dell'art. 16, comma 4, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, approvato dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA PRO

TITOLO I LA LEGA E LE SOCIETÀ

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Articolo 16 Assemblee elettive	Articolo 16 Assemblee elettive
<i>[...Omissis...]</i> 4. Per le candidature alle cariche elettive di Presidente della Lega Pro, dei Vice-Presidenti, dei componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo, dell'Amministratore Delegato e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro, è richiesta la preventiva designazione da parte delle società associate aventi diritto al voto: la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% delle aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30% delle aventi diritto al voto. La designazione dovrà essere presentata attraverso apposito modulo, approvato dalla F.I.G.C. e pubblicato sia dalla Lega che dalla F.I.G.C., da depositarsi presso la Segreteria della Lega Pro entro il termine previsto dal successivo comma 5 del presente articolo per il deposito delle istanze di candidatura alle citate cariche elettive. Ciascuna Società associata potrà rilasciare un numero di designazioni non superiore a quello dei soggetti da eleggere alla rispettiva carica. <i>[...Omissis...]</i>	<i>[...Omissis...]</i> 4. Per le candidature alle cariche elettive di Presidente della Lega Pro, dei Vice-Presidenti, dei componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo, dell'Amministratore Delegato e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro, è richiesta la preventiva designazione da parte di un numero non inferiore né superiore ad 1/10 (un decimo) delle società associate aventi diritto al voto: agli effetti degli arrotondamenti per il computo della predetta proporzione si considera 1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$. La designazione dovrà essere presentata attraverso apposito modulo, approvato dalla F.I.G.C. e pubblicato sia dalla Lega che dalla F.I.G.C., da depositarsi presso la Segreteria della Lega Pro entro il termine previsto dal successivo comma 5 del presente articolo per il deposito delle istanze di candidatura alle citate cariche elettive. Ciascuna Società associata potrà rilasciare un numero di designazioni non superiore a quello dei soggetti da eleggere alla rispettiva carica. <i>[...Omissis...]</i>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

CONVOCA

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:30 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGA

alla presente convocazione il “Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva” approvato dal Consiglio federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

Il sottoscritto

.....,

NOME

COGNOME

DELEGATO ASSEMBLEARE della Lega/Componente Tecnica.....,

ACCREDITA LA CANDIDATURA DI

.....

NOME

COGNOME

alla elezione di PRESIDENTE FEDERALE per il quadriennio 2025-2028.

FIRMA

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 4 NOVEMBRE 2024

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI QUATTRO CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

Il sottoscritto _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____

Status di appartenenza _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 4 NOVEMBRE 2024

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI TRE CONSIGLIERI FEDERALI DI AREA IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale d'area della L.N.D. ai
sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali L.N.D. di seguito elencati:

Comitato Regionale

Firma Presidente Comitato Regionale

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 4 NOVEMBRE 2024

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Il sottoscritto _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____

Presenta la propria candidatura per l’elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico ai sensi dell’art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 4 NOVEMBRE 2024

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI
NAZIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale Nazionale della L.N.D.
ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali/Divisione calcio a
cinque/Dipartimento Interregionale/Dipartimento Calcio Femminile/Divisione Calcio
Femminile di seguito elencati:

Comitato/Divisione/Dipartimento

Firma Presidente

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 4 NOVEMBRE 2024

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza
della Lega Nazionale Professionisti Serie A ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto
F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 4 NOVEMBRE 2024

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Categoria di appartenenza _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

FIRMA CANDIDATO

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea elettiva della Federazione è convocata dal Presidente federale almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, e mediante successiva PEC trasmessa ai delegati assembleari almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 283 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	57 Delegati
LND	99 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,10
20 Delegati LNP Serie B	1,29
57 Delegati Lega Pro	1,54
99 Delegati LND	1,77
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 35% dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di 100 Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.

Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea federale elegge per un quadriennio olimpico il Presidente Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In occasione dell'Assemblea federale sono altresì eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per la elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti Tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per la elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della FIGC. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione:

- a) le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto;
- b) le candidature a Presidente del Collegio dei revisori dei conti, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 31, comma 3, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente federale ed a Consigliere federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale, con link diretto dalla homepage, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 *Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie A*

La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E' possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime tre Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei consiglieri federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d'Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di 1 Comitato dell'area di appartenenza;
- b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisione Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei cinque consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.4 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti l'Assemblea Federale, due in rappresentanza dei calciatori professionisti e due in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati assembleari dei calciatori e delle calciatrici. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due calciatrici/calciatori dilettanti
- di due calciatrici/calciatori professionisti

Le candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale, con indicazione dello *status* dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al

momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purchè sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.5 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di 2 tra i Delegati assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle candidature al Presidente Collegio dei revisori dei conti, elezione e maggioranze deliberative

In conformità all'art. 31, comma 3, dello Statuto, per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Generale da ciascuna Lega o Componente Tecnica, utilizzando il modello allegato. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4, dello Statuto. I candidati devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori contabili.

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti Tecniche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

[...OMISSIS...]

Art. 7 Classificazione

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. ~~E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.~~

[...OMISSIS...]

Art. 16 Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato.~~

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Lega ~~in relazione al numero delle società aderenti al Comitato~~, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi - fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;

3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla I.N.D.;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;
- 10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.**

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;
- organizzare, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;
- assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Regionali ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti

dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato Regionale può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Regionale stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 2), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da

uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale.

B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 17 **Composizione**

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 18 **Struttura e funzioni**

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

1) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo.

Sono Organi di ciascuno dei due Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati.~~ L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ~~in relazione al numero delle società aderenti a ciascun Comitato,~~ dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque;

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.

10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato Provinciale Autonomo in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene

periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19

Composizione

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 20

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;

- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione.~~ L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predisponde il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo,

alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti;
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.
- 10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo della Divisione.**

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il

quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.

[...OMISSIS...]

Art. 53

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C. **e, qualora siano dipendenti della Lega o di Società da essa controllate o partecipate, devono – entro sette giorni dalla elezione a una delle suddette cariche – richiedere il collocamento in posizione di aspettativa non retribuita. Decorso inutilmente tale termine, i dipendenti decadono dalla carica per la quale sono stati eletti, senza potersi successivamente ricandidare fino a quando mantengono il suddetto status di dipendente.**

La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa.

Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d'area per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

[...OMISSIS...]

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 32 I “Giovani Dilettanti”	Art. 32 I “Giovani Dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di	1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di

apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. 1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. 2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione	apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. 1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. 2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione
--	--

sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Norme transitorie	Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.	La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.	La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.
La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.	La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.
La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30	La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30

giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.	giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici
1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di	1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di

eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.	Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato ~~o Giovane di Serie~~ è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito: i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa); iii) per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal
--	---

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico. 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.	giorno successivo alla data di rilascio della stessa. 4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico. 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 99 Premio di formazione tecnica	Art. 99 Premio di formazione tecnica
1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della	1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della

tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.	tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo. Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell’importo del premio dovuto dalla precedente Società.
Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente	Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente

quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale; - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro	quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale; - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro
--	--

sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F. 5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica <table border="1"> <tr> <td>CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di</td><td>Coefficiente categoria</td></tr> </table>	CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria	sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F. 5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica <table border="1"> <tr> <td>CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di</td><td>Coefficiente categoria</td></tr> </table>	CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria
CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria				
CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria				

	lavoro sportivo				lavoro sportivo	
	<u>DILETTANTI</u>				<u>DILETTANTI</u>	
	3a Categoria	1			3 ^a Categoria	1
	2a Categoria	2			2 ^a Categoria	2
	1a Categoria	3			1 ^a Categoria	3
	Promozione	4			Promozione	4
	Eccellenza	5			Eccellenza	5
	Campionato Naz. Serie D	6			Campionato Naz. Serie D	6
	<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>				<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
	Promozione	0			Promozione	0
	Eccellenza	1			Eccellenza	1
	Serie C	2			Serie C	2
	Serie B	3			Serie B	3
	Serie A	4			Serie A	4
	<u>TRA CALCIO A 5</u>				<u>TRA CALCIO A 5</u>	
	Serie D maschile	0			Serie D maschile	0
	Serie C2 maschile	1			Serie C2 maschile	1
	Serie C1 maschile	1,5			Serie C1 maschile	1,5
	Serie B maschile	2			Serie B maschile	2
	Serie A2 maschile	3			Serie A2 maschile	3
	Serie A2 elite	3,5			Serie A2 elite	3,5
	Serie A maschile	4			Serie A maschile	4

<table><tr><td>Femminile Prov./Reg.</td><td>0</td></tr><tr><td>Serie B femminile</td><td>1</td></tr><tr><td>Serie A femminile</td><td>2</td></tr><tr><td><u>PROFESSIONISTI</u></td><td></td></tr><tr><td>Serie C</td><td>11</td></tr><tr><td>Serie B</td><td>15</td></tr><tr><td>Serie A</td><td>18</td></tr></table>	Femminile Prov./Reg.	0	Serie B femminile	1	Serie A femminile	2	<u>PROFESSIONISTI</u>		Serie C	11	Serie B	15	Serie A	18	<table><tr><td>Femminile Prov./Reg.</td><td>0</td></tr><tr><td>Serie B femminile</td><td>1</td></tr><tr><td>Serie A femminile</td><td>2</td></tr><tr><td><u>PROFESSIONISTI</u></td><td></td></tr><tr><td>Serie C</td><td>11</td></tr><tr><td>Serie B</td><td>15</td></tr><tr><td>Serie A</td><td>18</td></tr></table>	Femminile Prov./Reg.	0	Serie B femminile	1	Serie A femminile	2	<u>PROFESSIONISTI</u>		Serie C	11	Serie B	15	Serie A	18
Femminile Prov./Reg.	0																												
Serie B femminile	1																												
Serie A femminile	2																												
<u>PROFESSIONISTI</u>																													
Serie C	11																												
Serie B	15																												
Serie A	18																												
Femminile Prov./Reg.	0																												
Serie B femminile	1																												
Serie A femminile	2																												
<u>PROFESSIONISTI</u>																													
Serie C	11																												
Serie B	15																												
Serie A	18																												
Art. 99 quater Indennità di preparazione 1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.	Art. 99 quater Indennità di preparazione 1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.																												
<table><tr><td>Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico</td><td>Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha</td></tr></table>	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha	<table><tr><td>Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico</td><td>Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha</td></tr></table>	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha																								
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha																												
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha																												

	compiuto il 14° e il 15° anno di età		compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro	Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro	Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro	Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro	Serie A Femminile	20.000 euro
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro	Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro	Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro	Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro	Serie A Femminile	45.000 euro
2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto		2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto	

professionistico. 3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi. 4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale. 5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma. 6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e	professionistico. 3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi. 4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale. 5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma. 6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e
--	--

con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 9. Le controversie in ordine al pagamento dell'”indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. 10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F. Norma Transitoria Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024	con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 9. Le controversie in ordine al pagamento dell'”indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. 10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F. Norma Transitoria Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024 con cui è stato differito al 30 giugno 2025 l'esaurimento del vincolo sportivo per i calciatori in continuità di tesseramento al 30 giugno 2023;
- vista la nota con la quale l'Associazione Italiana Calciatori ha evidenziato l'opportunità di rendere più agevole l'esercizio del diritto previsto all'art. 32 bis delle N.O.I.F. per i calciatori nati nell'anno 2000 e precedenti;
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto, pertanto, opportuno rimodulare i termini relativi alla presentazione delle istanze di svincolo per decadenza del tesseramento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di posticipare al 20 agosto 2024 il termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento, nonché di prorogare al 31 agosto 2024 il termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- ravvisata la necessità di stabilire gli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL A)

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC (di seguito: “*Divisione*” o “*DCPS*”) stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione alle competizioni della stagione 2024/2025.

Le attività inerenti al processo di iscrizione alle competizioni e il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici e dei *Dirigenti anche con funzioni tecniche* (di cui all’art. 25 ter, comma 4, delle NOIF) della Divisione saranno effettuate per via telematica attraverso il Portale Servizi FIGC.

1.1 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS LIVELLO 1 – 2 – 3 – FUN&PLAY SPERIMENTALE (FPS) PER SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni di livello 1 – 2 – 3 della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra il 17 luglio e il 19 settembre (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la **variazione dell’organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l’organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L’approvazione del censimento depositato definisce il

tesseramento dei componenti dell'organigramma alla data di deposito del censimento;

- b. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.
- c. Le richieste di iscrizione alle competizioni non agonistiche di livello "Fun&Play Sperimentale" della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2024/2025.

1.2 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS DI LIVELLO 1 – 2 – 3 – FUN&PLAY SPERIMENTALE (FPS) PER SOCIETA' NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni della Divisione delle Società non affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC tra **17 luglio e 19 settembre (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la procedura di **richiesta affiliazione DCPS**, inserendo i dati e i documenti richiesti dal Portale Anagrafe Federale FIGC;
- b. effettuare la **variazione dell'organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l'organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L'approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell'organigramma alla data di deposito del censimento;
- c. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.
- d. Le richieste di iscrizione alle competizioni non agonistiche di livello "Fun&Play Sperimentale" (FPS) della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2024/2025.

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

Entro il **22 ottobre 2024** la Divisione, esaminata la documentazione pervenuta per l'iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2024/2025, comunicherà in forma scritta alle società l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Divisione alla Segreteria Generale della FIGC.

Il ricorso alla Segreteria Generale e la relativa documentazione dovranno essere depositati presso la Divisione entro il **25 ottobre 2024 (ore 18:00, termine perentorio)**.

La Segreteria Generale, entro il **30 ottobre 2024**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle Società e alla Divisione l'esito dell'istruttoria, esprimendo parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'iscrizione alle competizioni sarà ratificata entro il successivo Consiglio Federale in calendario.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'iscrizione alle competizioni di competenza per la Stagione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell'attuale normativa vigente.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

3.1 MODALITA' DI TESSERAMENTO

Le calciatrici e i calciatori tesserati per le Società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione sono qualificate/i nelle seguenti categorie:

1. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Sperimentale
 - a) "Giovani";
 - b) "Giovani Dilettanti";
 - c) "Non professionisti".

Sono qualificati “Giovani” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16°anno.

Sono qualificati “Giovani Dilettanti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno e che non abbiano compiuto il 18° anno.

Sono qualificati “non professionisti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano compiuto il 18° anno.

La/Il calciatrice/calciatore “giovane” e la/il calciatrice/calciatore “non professionista” sono vincolati alla società della Divisione per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Il tesseramento della/del calciatrice/calciatore “giovane dilettante” nel 16° anno, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico e Sperimentale

Le categorie di appartenenza delle calciatrici/calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico sono disciplinate dai regolamenti delle Federazioni Internazionali Paralimpiche di competenza (WAFF, IFCPF).

Le attività di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale Servizi FIGC, secondo le seguenti modalità:

a. Procedura di primo tesseramento di calciatrice/calciatore nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Primo Tesseramento*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di tesseramento (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- documento d'identità (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

**b. Procedura di aggiornamento di posizione calciatrice/calciatore svincolato
(tesseramento di calciatrice/calciatore già tesserata/o per la DCPS)**

La società dovrà compilare la pratica “*Aggiornamento di Posizione*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di aggiornamento di posizione (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

c. Procedura di tesseramento di Dirigente nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Variazione Organigramma*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- censimento aggiornato con l'inserimento dei nuovi Dirigenti;
- autocertificazione NOIF ex art. 22 bis per le nuove figure inserite.
- documento d'identità (carta d'identità o passaporto).
- Codice fiscale

3.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI

TESSERAMENTO E VARIAZIONE DI LIVELLO

La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento presso la Divisione, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

a. Trasferimento di calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il trasferimento di una/un calciatrice/calciatore tesserata/o per una società partecipante alle competizioni organizzate dalla Divisione ad altra società partecipante alle medesime competizioni può avvenire, a titolo temporaneo o definitivo, depositando apposito modulo di trasferimento per via telematica, esclusivamente nei seguenti periodi di tesseramento:

- *Dal 1° agosto 2024 al 25 settembre 2024 (ore 18.00);*
- *dal 18 novembre 2024 al 4 dicembre 2024 (ore 18.00);*
- *dal 3 febbraio 2025 al 24 febbraio 2025 (ore 18.00).*

Non sarà possibile, al di fuori di tali date, trasferire a nessun titolo calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

b. Tesseramento di calciatrici/calciatori (primo tesseramento) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il primo tesseramento di una/un calciatrice/calciatore mai tesserata/o in precedenza per una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno. L'utilizzo dei suddetti calciatori sarà possibile a partire dal giorno successivo alla data di tesseramento, purché la domanda di tesseramento sia stata depositata entro il giorno precedente l'ultima giornata della fase regionale della competizione. Si precisa che non si considerano "fase regionale della competizione" eventuali playoff/finali regionali.

c. Tesseramento di calciatrici/calciatori (tesseramento a seguito di svincolo) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Il tesseramento di una/un calciatrice/calciatore svincolata/o da una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, ma, ove si realizzi al di fuori dei periodi di tesseramento di cui alla precedente lettera a), l'utilizzo di tale calciatrice/calciatore nelle competizioni della Divisione potrà avvenire solo a partire dal primo periodo di tesseramento successivo.

d. Trasferimento e variazione di livello di gioco di una/un calciatrice/calciatore appartenente alla medesima società

La variazione di livello di gioco all'interno di una stessa società può essere effettuata esclusivamente se il passaggio avviene da un livello più basso ad un livello più alto ed esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

Eccezionalmente, qualora ciò risulti necessario all'esito del Test Match, su insindacabile giudizio della Divisione, la variazione di livello di gioco potrà essere effettuata entro il giorno precedente l'inizio delle competizioni regionali.

È altresì ammesso il trasferimento ad altra squadra appartenente alla medesima società, iscritta alla medesima competizione e del medesimo livello di gioco, esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

e. Tesseramento di calciatrici/calciatori partecipanti alle gare di “Fun&Play Sperimentale”

Il tesseramento di una/un calciatrice tesserata/o per una società partecipante alle competizioni di Livello 3 organizzati dalla Divisione è valido anche per le attività non competitive di “Fun&Play Sperimentale”.

3.3. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DA NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo).

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- *dal 18 novembre 2024 al 4 dicembre 2024 (ore 18.00);*
- *dal 3 febbraio 2025 al 20 febbraio 2025 (ore 18.00).*

b) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia e liste di svincolo)

Le liste di svincolo per calciatrici/calciatori di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale devono essere depositate per via telematica presso la Divisione nei seguenti periodi:

- *dal 1 luglio 2024 al 31 agosto 2024 (ore 18.00);*

Liste di svincolo suppletive:

- *dal 2 febbraio 2025 al 12 febbraio 2025 (ore 18.00).*

La decorrenza dello svincolo è fissata a far data dall'ultimo giorno dei periodi di deposito sopra indicati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso la Divisione, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 16 giugno 2025.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da martedì 1° luglio 2025.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e

Sperimentale della FIGC è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- preso atto della proposta del Settore Tecnico F.I.G.C. di modificare l'art. 39 del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tale modifica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 39 Obblighi e deroghe	Art. 39 Obblighi e deroghe
1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie “A” e “B” Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;	1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie “A” e “B” Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO; Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;	se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac2) Gli Allenatori UEFA GK B, purché in possesso della qualifica UEFA B, sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ha.1), a svolgere il ruolo di Allenatore dei Portieri, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO; Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
---	---

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore; Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. B) Serie C Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica; Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, UEFA A o UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;	Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore; Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. B) Serie C Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica; Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, UEFA A o UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Bc1) Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, purché in possesso anche di una qualifica di Allenatore, sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ha.1), a svolgere il ruolo di Allenatore dei Portieri, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie D alla promozione in Serie C. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di
--	--

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A; Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore. Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.	frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A; Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore. Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in
--	--

C) Campionato Nazionale Serie D Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B; Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra; Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.	seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. C) Campionato Nazionale Serie D INVARIATO
D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D; Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.	D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione INVARIATO
E) Campionati Dilettanti di I e II categoria Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante; Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione	E) Campionati Dilettanti di I e II categoria INVARIATO

Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile; Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.	
F) Attività giovanile delle società Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A. Il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C o Licenza D; Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C, Licenza D o Dilettante; Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.	F) Attività giovanile delle società INVARIATO
G) Attività di Base Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;	G) Attività di Base INVARIATO

Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C. Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF; Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale; Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. H) Allenatore dei portieri Ha.1) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui agli artt. 26 e 26bis; Ha.2) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie B Femminile, deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis e 26ter; Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27. Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.	H) Allenatore dei portieri Ha. 1) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui agli artt. 26 e 26bis; Ha. 2) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie B Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui agli artt. 26, 26bis e 26 ter; Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 26quater; Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 26quater; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc) la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.
---	---

NORMA TRANSITORIA Le modifiche di cui alle lettere Ha.1) e Ha.2) entrano in vigore il 1° luglio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento. I) Calcio Femminile Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato “Primavera” dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con almeno la qualifica UEFA C; Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante; Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al	NORMA TRANSITORIA La norma di cui alla lettera Ha. 1) in riferimento alla Serie C e alla Serie A femminile entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026/2027. Nel periodo transitorio sarà necessario avere una delle qualifiche di cui agli artt. 26, 26 bis e 26 ter. I) Calcio Femminile Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato “Primavera” dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con almeno la qualifica UEFA B; Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie C deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A o UEFA B; Ic) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante; Id) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata
---	---

termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. Ie) le società di Serie A femminile e B femminile, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, possono affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni (per la sola Serie A) nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Divisione Calcio Femminile, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato.	se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Id1) Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, purché in possesso anche di una qualifica di Allenatore, sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ha.2), a svolgere il ruolo di Allenatore dei Portieri, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ie) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. If) le società di Serie A e B, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, possono affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni (per la sola Serie A) nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Divisione Calcio Femminile, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato.
--	--

NORMA TRANSITORIA La modifica di cui alla lettera Ie) entra in vigore il 1° luglio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento. L) Calcio a Cinque La) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie A2 Élite e Serie A femminile deve essere affidata alla responsabilità di un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A. Lb) La conduzione tecnica delle squadre: - di Serie A2 e B, Under 19 nazionale, maschile e femminile, e Serie A2 femminile deve essere affidata ad un UEFA Futsal B o ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A; - di Serie C e C1 deve essere affidata ad un allenatore Licenza D o UEFA Futsal B o ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A. Lc) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A e A2 Élite maschili e di Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di Calcio a Cinque di cui all'Art. 28 quinquies. Ld) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. NORMA TRANSITORIA La norma di cui alla lettera La) in riferimento alla Serie A femminile entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024. La norma di cui alla lettera Lc) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024 per la Serie A maschile e dalla Stagione Sportiva 2024/2025 per la Serie A Femminile e la A2 Elite maschile.	NORMA TRANSITORIA La norma di cui alla lettera Ia) in riferimento al Campionato Primavera entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026. L) Calcio a Cinque INVARIATO
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/A

Il Presidente Federale

- preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Reggina 1914 s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla società Reggina 1914 s.r.l.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 41 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2025, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell'art. 2, dell'Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2024/2025);
- Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo
(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi anche semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/la Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'associazione/Società e all'atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 - lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi-

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dall'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposione del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9

- Disciplina della maternità-

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10

- Clausola risolutiva -

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSA.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2024/2025 e con scadenza il 30.06.2025, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente al 28.09.2023, sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 01 luglio 2024

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La _____ **Società** _____ C.F./P.IVA _____, PEC: _____
_____ con sede _____ in _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguito per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal..... e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche:

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/ calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data) LA

SOCIETÀ

L'ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La _____ **Società** _____ C.F./P.IVA _____ PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguito per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, **Data**)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data..... tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei

necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la
Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

Luogo Data

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

Luogo Data

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2024/2025

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Minimo Corrispettivo LND mensile	€ 150,00 lordi
----------------------------------	----------------

Tali minimi avranno decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a) essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d) essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.3 I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d’urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d’urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d’urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l’Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell’avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l’avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell’Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell’acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del

Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrali.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____

Firma _____



COMUNICATO UFFICIALE N. 43 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2024/2025:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2024** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 44 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024/2025

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.



b) Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.



Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete